

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro II - Del processo di cognizione**  
**Titolo III - Delle impugnazioni**

### **Art. 388 Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito**

Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.